



**Le modalità di calcolo della durata minima di attività nel Granducato di Lussemburgo, imposta da tale Stato membro per la concessione di un sussidio economico agli studenti non residenti, figli di lavoratori frontalieri, sono contrarie al diritto dell'Unione.**

*Il calcolo di una durata minima di cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni non consente di valutare appieno l'esistenza di un eventuale collegamento con il mercato del lavoro lussemburghese*

Il sig. Nicolas Aubriet risiede con suo padre, il sig. Bruno Aubriet, in una città francese vicina alla frontiera franco-lussemburghese. Il sig. Bruno Aubriet, lavoratore frontaliere, ha svolto un'attività lavorativa subordinata in Lussemburgo da ottobre 1991 a settembre 2014 con, segnatamente, un'interruzione tra gennaio 2008 e dicembre 2012.

Il sig. Nicolas Aubriet, quale studente non residente in Lussemburgo, ha chiesto la concessione, per il semestre invernale dell'anno accademico 2014/2015, di un sussidio economico dello Stato lussemburghese per compiere i suoi studi superiori a Strasburgo (Francia). Alla data della domanda di sussidio economico, il sig. Bruno Aubriet era stato soggetto d'imposta in Lussemburgo e aveva versato contributi al regime previdenziale di tale Stato per oltre 17 anni.

Con decisione del 5 novembre 2014, il Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca lussemburghese ha respinto tale domanda di sussidio economico basandosi sul mancato rispetto della condizione di durata minima di lavoro per il periodo di riferimento prevista nella legge lussemburghese relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori. Infatti, al momento della presentazione della domanda per ottenere un sussidio economico per studi superiori, il 29 settembre 2014, il sig. Bruno Aubriet non aveva lavorato in Lussemburgo per cinque anni nel corso di un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda.

Il sig. Nicolas Aubriet ha presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo lussemburghese contro la decisione del Ministro. Il giudice lussemburghese chiede alla Corte di giustizia se il requisito, secondo il quale occorre essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato la propria attività lavorativa in Lussemburgo per almeno cinque anni nel corso di un periodo di riferimento di sette anni al momento della presentazione della domanda di sussidio economico, sia necessario per il conseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore lussemburghese, ossia contribuire all'aumento della percentuale di persone titolari di un diploma di istruzione superiore.

Con la sua odierna sentenza, la Corte indica che la causa si colloca sulla scia di due altre cause riguardanti lo Stato lussemburghese<sup>1</sup> e solleva la questione della conformità della normativa lussemburghese con il principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 45 TFUE e con le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari all'interno dell'Unione<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C-20/12, v. comunicato stampa n. 74/13) e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C-238/15, v. comunicato stampa n. 133/16).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

Essa rammenta, inoltre, che il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione indiretta che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga in pratica al medesimo risultato.

La Corte sottolinea che la normativa lussemburghese contiene una distinzione fondata sulla residenza che può incidere più a danno dei cittadini di altri Stati membri, dal momento che i non residenti nella maggior parte dei casi sono cittadini di altri Stati membri, e che tale distinzione costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità che potrebbe essere ammessa solo a condizione di essere oggettivamente giustificata, cioè idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

L'obiettivo invocato dalla legge lussemburghese consistente nell'aumentare, in modo significativo, in Lussemburgo la quota dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una discriminazione indiretta sulla base della nazionalità. Occorre quindi accertare se l'introduzione di un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda di sussidio economico per calcolare la durata minima di lavoro di cinque anni non ecceda quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

Orbene, alla luce della situazione del sig. Bruno Aubriet, il quale, negli anni precedenti la domanda da parte del figlio di un sussidio economico, aveva esercitato in modo continuato un'attività lavorativa subordinata in Lussemburgo per un periodo significativo, ampiamente superiore alla durata minima di cinque anni, la Corte rileva che la presa in considerazione della sola attività esercitata in Lussemburgo dal lavoratore frontaliero durante un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda di sussidio economico non è sufficiente per valutare appieno l'importanza del collegamento di tale lavoratore frontaliero con il mercato del lavoro lussemburghese, in particolare qualora vi sia già stato occupato per un periodo significativo prima del periodo di riferimento.

La Corte ritiene pertanto che **una norma come quella prevista dalla normativa lussemburghese, che subordina la concessione agli studenti non residenti di un sussidio economico per studi superiori alla condizione di avere un genitore che ha lavorato in Lussemburgo per un periodo minimo di cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda di sussidio economico, comporta una restrizione che va oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo legittimo di aumentare nell'ambito della popolazione residente il numero di titolari di diplomi di insegnamento superiore.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*